

## Sezione II

### La successione nei rapporti agrari

di FABIO VALENZA

SOMMARIO: **1.** La specialità della disciplina. **2.** I criteri di attribuzione preferenziale. **3.** La legge 3 maggio 1982, n. 203. **4.** Profili di legittimità costituzionale. Il diritto potestativo all'acquisto coattivo di cui al d.lg. 18 maggio 2001, n. 228. **5.** La successione al proprietario imprenditore. La rilevanza del grado di parentela. **6.** (*segue*) La natura del pregresso rapporto di conduzione-coltivazione. **7.** (*segue*) Disciplina speciale, e diritto alla divisione. **8.** (*segue*) Disciplina speciale e volontà testamentaria. **9.** La posizione successoria del coniuge superstite. **10.** La natura giuridica del diritto di godimento dei coeredi preferiti. **11.** Legato *ex lege* ed autonomia testamentaria. **12.** La successione nel contratto di affitto.

**1. La specialità della disciplina** ♦ Nel diritto agrario, la disciplina del fenomeno successorio a causa di morte presenta, da sempre, rilevanti peculiarità ispirate all'esigenza primaria di tutelare la continuità dell'impresa agricola<sup>1</sup>.

Gli inconvenienti cui potrebbe dare luogo l'applicazione dell'ordinario regime successorio ai rapporti agrari sono, infatti, quelli del frazionamento della proprietà e della dispersione dei beni aziendali<sup>2</sup>.

Il regime successorio ordinario, imperniato sul sistema della proprietà, si radica sul principio tramandato dal codice napoleonico del «partage égal»<sup>3</sup>, vale a dire dell'unità del regime successorio e della assoluta eguaglianza nella capacità a succedere di tutti i chiamati.

Tale principio contrasta qualsiasi differenziazione di trattamento secondo l'origine e la natura dei beni o le qualità personali dei successori e si traduce nell'eguaglianza delle quote astratte ereditarie in sede di vocazione e nell'eguaglianza quantitativa e qualitativa dei lotti in sede di divisione (principio del diritto di chiedere in ogni momento la divisione — art. 713 cod. civ. —; principio del diritto di pretendere la divisione in natura — art. 718 cod. civ. —<sup>4</sup>).

Sotto il profilo delle differenziazioni soggettive, il regime successorio ordina-

<sup>1</sup> Sulla particolare funzione sociale della vicenda ereditaria di diritto agrario, cfr. A. CARROZZA, *Per un diritto agrario ereditario*, in *RDC*, 1978, I, 758 ss.

<sup>2</sup> Cfr. G. GALLONI, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola*, Napoli, 1980, 195.

<sup>3</sup> Sul principio del «partage égal» cfr. G.

DE NOVA, *Il principio di unità della successione e la destinazione dei beni alla produzione agricola*, in *RDA*, 1979, I, 512 ss.

<sup>4</sup> Cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, in *Trattato Cicu-Messineo* e continuato da L. Mengoni, 5ª ed., Milano, 1993, 256.

rio conosce, infatti, limitate eccezioni, come quella a favore del coniuge superstite, cui è riservato — così detta riserva qualitativa<sup>5</sup> — il diritto di abitazione sulla casa coniugale e di uso sui mobili che la corredano.

Il principio del «partage egal» soffre, invece, come vedremo, molte deroghe nella disciplina del fenomeno successorio nei rapporti agrari.

La posizione privilegiata del coniuge superstite, in quanto tale, tende infatti a sfumare, pur senza scomparire, mentre viene riconosciuto un diritto prioritario a favore di quegli eredi dotati di una specifica capacità professionale, come è quella che deve possedere chi sia chiamato ad assumersi la responsabilità della continuazione di una gestione produttiva.

Così, a ben vedere, la specificità della successione agraria risiede proprio nell'oggetto del fenomeno successorio, che non è la proprietà terriera e neppure l'azienda agricola in sé e per sé considerate; proprietà terriera ed azienda agricola, infatti, hanno la peculiarità di essere, nello stesso tempo, strumenti di produzione e strumento di lavoro e, proprio in quanto tali, debbono essere mantenuti alla loro specifica destinazione; la successione agraria è, quindi, prima di essere successione nei beni del *de cuius*, continuazione di una attività professionale esercitata sul fondo; è successione nell'impresa agricola; il successore subentra nello *status* di imprenditore e, conseguentemente, acquisisce la titolarità di rapporti giuridici — nuovi o già esistenti — che gli assicurano la disponibilità degli strumenti di produzione.

La successione agraria, quindi, non ha la funzione di garantire la continuità nella titolarità di un patrimonio, come avviene nel regime successorio ordinario, ma, pur senza il grado di autonomia di una successione separata, assicura la continuità nella titolarità di un ordinamento produttivo, qual è l'impresa agricola<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> I diritti di uso e di abitazione riservati al coniuge superstite, peraltro, sono, come è noto, fatti gravare sulla porzione disponibile e, solo qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. In argomento, v., almeno, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, cit., 165 ss.; V.E. CANTELMO, *La situazione del coniuge superstite*, in *RaDC*, 1980, 37 ss.; E. PEREGO, *I presupposti*

*della nascita dei diritti d'abitazione e d'uso a favore del coniuge superstite*, in *Studi in onore di Grassetti*, III, Milano, 1980, 1421 ss.; L. FERRI, *I diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite*, in *RTDPC*, 1988, 366 ss., ed, in giurisprudenza, tra le altre, Cass., 10 marzo 1987, n. 2474, in *VN*, 1987, 750 ss.

<sup>6</sup> Cfr. G. GALLONI, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola*, cit., 199.

**2. I criteri di attribuzione preferenziale** ♦ Gli interventi legislativi volti a preservare la continuità delle unità produttive agricole si sono ispirati a modificare la vocazione *mortis causa* in ordine a tali beni e, più frequentemente, a dettare regole di attribuzione preferenziale in sede di divisione.

Così per la legge 3 giugno 1940, n. 1078, le unità poderali costituite nei comprensori di bonifica non possono essere frazionate, a pena di nullità (relativa), né *inter vivos*, né *mortis causa*, per un periodo di trent'anni (legge 19 febbraio 1992, n. 191).

In caso di morte dell'assegnatario, il podere può spettare o a tutti gli eredi in contitolarietà e con gestione unitaria, o ad un solo erede designato dal titolare o scelto dai coeredi o dal giudice, o venduto nella sua piena consistenza.

In caso di attribuzione preferenziale in sede di divisione, i coeredi hanno diritto al conguaglio secondo il valore di mercato; tale conguaglio potrà, tuttavia, essere pagato in dieci anni.

Questa stessa disciplina si applica ai poteri assegnati nelle zone di riforma, qualora la morte dell'assegnatario sopraggiunga dopo il momento in cui è diventato proprietario (con il pagamento della quindicesima annualità, secondo la legge 30 aprile 1976, n. 386).

Viceversa, in caso di morte prima di tale momento, ai sensi dell'art. 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230, nel contratto di assegnazione subentrava un unico erede, scelto dal testatore o dai coeredi o dal giudice, tenuto a pagare ai coeredi esclusi solo le quote delle rate pagate ed il valore dei miglioramenti eseguiti dal defunto<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Cfr. A. GERMANÒ, voce *Successione in agricoltura*, in *Dig., IV Sez. civ., XIX*, Torino, 1999, 80-81; ID., *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2001, 203. Sembrerebbe avere, invece, un rilievo meramente fiscale la disciplina di indivisibilità ed i criteri di attribuzione preferenziale in caso di successione, di cui all'art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, inserito dall'art. 52, ventunesimo comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il quale (primo comma) «nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e

le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al sesto comma, sono considerati unità indivisibile per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione...». Dispone, infatti, il secondo comma dello stesso art. 5-bis, che «in caso di violazioni degli obblighi di cui al primo comma sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50% delle imposte dovute». Il vincolo di indivisibilità, sia pure rilevante ai soli fini fiscali, sussiste, peraltro, solo entro i

A livello di codice civile, mentre l'istituto della minima unità colturale, di cui all'art. 846 cod. civ., non ha ricevuto concreta applicazione per la mancata emanazione del prescritto regolamento di attuazione, soltanto in tempi relativamente recenti, con riguardo al fondo rustico quale azienda agraria, si è fatta sporadica applicazione dell'art. 720 cod. civ., che detta criteri di attribuzione preferenziale — sia pure meramente quantitativi e non già qualitativi di capacità professionale — per gli immobili non divisibili per il pregiudizio che il frazionamento recherebbe alle ragioni della pubblica economia<sup>8</sup>.

Altra norma del codice civile portante un criterio di attribuzione preferenziale in sede di divisione è quella dell'art. 230-bis cod. civ., recante disciplina dell'impresa familiare, del quale occorrerà studiare il coordinamento con l'art. 48 della legge 3 maggio 1982, n. 203 sulla famiglia coltivatrice, anche per i significativi profili di rilevanza esterna<sup>9</sup> della fattispecie, portati da quest'ultimo articolo.

In virtù del quinto comma dell'art. 230-bis cod. civ., ai coeredi, che siano anche partecipanti all'impresa familiare del *de cuius*, spetta, infatti, il diritto all'assegnazione preferenziale dell'azienda in caso di divisione ereditaria<sup>10</sup>.

Tutti i rimedi intesi a dettare criteri di assegnazione preferenziale in caso di divisione, peraltro, hanno il limite di far gravare sull'assegnatario l'obbligazione del pagamento ai coeredi del conguaglio, determinato in base al valore venale del bene.

Ed anche gli interventi pubblici di sostegno finanziario in conto interessi, pre-

limiti della superficie minima indivisibile, di cui al sesto comma, per il quale «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile», con la conseguenza che, sino a quando non venga determinata dagli enti territoriali competenti l'estensione della superficie minima indivisibile, il vincolo di indivisibilità non può dirsi sussistente. La durata di tale vincolo decorrerà, comunque, dalla data dell'atto di acquisto agevolato anche in caso di determinazione successiva della superficie minima indivisibile.

<sup>8</sup> Cfr., in tal senso, Cass., 26 aprile 1983, n. 2861, in *GC*, 1983, I, 1957 e, più di recente, Cass. 27 giugno 1996, n. 5947, in *GI*, 1997, I, I, c. 310, che ha ritenuto illegittima l'assegnazione di porzioni uguali mediante sorteggio,

qualora la divisione comporti un frazionamento antieconomico, come nel caso in cui il fondo oggetto della comunione sia collegato economicamente ad altro terreno di proprietà di uno dei condividenti.

<sup>9</sup> Su questi profili, cfr. A. DI MAJO, *La rilevanza esterna dell'impresa familiare coltivatrice*, in *NDA*, 1983, 465 ss., e, in giurisprudenza, da ultimo, Cass., 22 giugno 2001, n. 8598, in *RN*, 2002, 139 ss. Sulla successione del coniuge, partecipe dell'impresa familiare del *de cuius*, v., in generale, A. VENDITTI, *La successione del coniuge ai sensi del quinto comma dell'art. 230-bis cod. civ.*, *supra*, 237 ss.

<sup>10</sup> Sul diritto di prelazione di cui all'art. 230-bis, quinto comma, cod. civ., cfr., da ultimo, A. ARENIELLO, *Impresa familiare: la prelazione nella divisione ereditaria. L'esercizio della prelazione*, in *RN*, 2002, 73 ss. e v. *supra*, 237 ss.

visti dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, non risultano più praticabili, attesi i rigidi vincoli di bilancio oggi imposti dal necessario recupero del debito pubblico.

**3. La legge 3 maggio 1982, n. 203** ♦ Da questo punto di vista, presenta un deciso segno di rottura con i precedenti interventi legislativi la legge 3 maggio 1982, n. 203, che, all'art. 49, agendo nell'ambito della vocazione ereditaria, incentra tutta la disciplina sull'esigenza di garantire la continuità dell'attività imprenditoriale esercitata sul fondo e quindi di garantire la continuazione e/o la successione nell'impresa agricola, assicurando, conseguentemente, al successore, a titolo reale, o, anche, a titolo obbligatorio, quale diritto personale di godimento, la disponibilità degli strumenti di produzione e di lavoro.

Dispone, infatti, l'art. 49, primo comma, legge 3 maggio 1982, n. 203: «Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153<sup>11</sup>, o di coltivatori diretti<sup>12</sup>, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che così si instaura tra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione».

**4. Profili di legittimità costituzionale. Il diritto potestativo all'acquisto coattivo di cui al d.lg. 18 maggio 2001, n. 228** ♦ Molteplici sono stati gli interrogativi cui ha dato luogo l'interpretazione della norma surriferita.

Dal punto di vista della legittimità costituzionale, sono sorti dei dubbi sotto il

<sup>11</sup> Per l'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, «si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale».

<sup>12</sup> La nozione di coltivatore diretto si ricava dall'art. 6 della l. n. 203/1982, secondo il quale: «sono affittuari coltivatori diretti colo-

ro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole» e del fatto che «il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo».

profilo della possibile violazione del principio di eguaglianza a danno dei coeredi che, pur essendo coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, non coltivino il fondo caduto in successione; ed, altresì, sotto il profilo della violazione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica, garantiti dagli artt. 41 e 42 della Costituzione, da un lato attraverso una sensibile limitazione del diritto di proprietà dei coeredi esclusi, ai quali verrebbe imposto un rapporto locatizio non voluto, con grave svilimento della quota colpita da un vincolo di lunga durata; e, dall'altro, attraverso l'assoluto impedimento arrecato ai coeredi esclusi di assumere, in ordine alla loro quota, alcuna libera iniziativa economica<sup>13</sup>.

Tutti questi dubbi sono stati oggetto di approfondito esame da parte della Corte costituzionale, che, con la pronuncia-ordinanza del 31 maggio 1988, n. 597<sup>14</sup>, ha affermato che «la *ratio* della norma di cui all'art. 49 della l. n. 203 del 1982 è da individuarsi nell'esigenza di assicurare, anche dopo la morte dell'imprenditore agricolo, l'integrità dell'azienda e la continuità e l'unità dell'impresa e, pertanto, la garanzia di continuità nella conduzione di un fondo data ad uno dei coeredi non può essere considerata nella prospettiva di un privilegio attribuito ad uno di essi a danno degli altri, bensì nel più ampio quadro dell'interesse pubblico alla conservazione di un'impresa produttiva; che, vista sotto tale profilo, la speciale tutela accordata all'erede che ha coltivato e continui a coltivare il fondo relitto trova giustificazione nel fatto che la situazione di costui è obiettivamente diversa da quella degli altri eredi, che pur imprenditori a titolo principale o coltivatori diretti, non hanno coltivato o non continuano a coltivare lo stesso fondo, e non si risolve in una soppressione della proprietà privata — che resta agli eredi nella misura da essi conseguita — né in una soppressione dell'iniziativa economica privata, ma soltanto in una limitazione di entrambe in vista di interessi pubblici costituzionalmente rilevanti; che la stessa norma non dispone, né potrebbe disporre alcun esproprio del fondo, limitandosi a costituire un rapporto di affitto forzoso fra i coeredi, tanto più che il rapporto di affitto così instaurato comporta comunque un prezzo che l'imprenditore agricolo paga agli altri coeredi e che costituisce l'utilità alternativa al diretto godimento del fondo».

I dubbi di legittimità costituzionale possono, peraltro, tuttora manifestarsi in relazione a quanto disposto<sup>15</sup>, per i terreni montani, dagli artt. 4 e 5 della legge

<sup>13</sup> Per tali dubbi, è stata considerata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: Trib. Napoli, Sez. spec. agr., 30 maggio 1982 e Trib. Napoli, Sez. spec. agr., 4 luglio 1984, in *GA*, 1985, II, 625, con nota critica di A. GERMANÒ, *Succes-*

*sione agraria: per una nuova lettura dell'art. 49 l. n. 203/82*, *ivi*, 627 ss.

<sup>14</sup> In *RDA*, 1989, II, 215, con nota di MARZOLI.

<sup>15</sup> Si esprime in termini di soluzione mol-

31 gennaio 1994, n. 97<sup>16</sup>, successivamente esteso a tutti i fondi rustici dall'art. 8 del d.lg. 18 maggio 2001, n. 228<sup>17</sup>.

Tale disciplina attribuisce, infatti, agli affittuari «forzosi», di cui all'art. 49 l. n. 203/1982, il diritto di acquistare — alla scadenza del rapporto di affitto — le quote di proprietà dei coeredi al prezzo costituito dal valore agricolo medio del terreno, nonché le quote delle pertinenze, delle scorte e degli annessi rustici al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura o dall'organo regionale corrispondente<sup>18</sup>.

L'ordinamento giuridico interviene, dunque, arricchendo il contenuto della situazione giuridica soggettiva del coerede preferito del diritto potestativo di acquistare la proprietà del fondo mediante una dichiarazione unilaterale di volontà ed il pagamento di un prezzo legalmente determinato.

Il contenuto della situazione giuridica soggettiva del coerede preferito sembrerebbe così corrispondere, ad una prima lettura, a quella del titolare di un contratto di affitto con diritto di opzione per l'acquisto del bene al termine del rapporto.

Tuttavia, la circostanza che il prezzo dell'acquisto sia legalmente determinato, costituisce una rilevante limitazione dell'autonomia privata, che, di fatto, si

to spinta G. PISCIOTTA, in R. ALESSI e G. PISCIOTTA, *I contratti agrari*, in *Trattato Cicu-Messineo* e continuato da Mengoni, Milano, 2002, 135.

<sup>16</sup> Per l'art. 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 il diritto di acquisto coattivo spetta a condizione che gli «affittuari forzosi» dimostrino di non aver alienato nel triennio precedente altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore ad euro 258,23; che il fondo in aggiunta ad altri eventualmente posseduti non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa loro o della loro famiglia; che si obblighino con apposita dichiarazione a condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni; che siano iscritti al Servizio contributi agricoli unificati in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, ed ai sensi dell'art. 5 della stessa legge che entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto notificano ai coeredi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la dichiarazione di acquisto e versino entro tre mesi dall'avvenuta notificazione il prezzo, costituito

dal valore agricolo medio determinato ai sensi dell'art. 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590. Eventuali contestazioni sull'entità del prezzo tempestivamente versato non incidono, peraltro, sull'acquisto della proprietà del fondo, che si determina semplicemente in virtù dell'esercizio di un diritto potestativo all'acquisto: cfr. G. PISCIOTTA, *op. cit.*, 135.

<sup>17</sup> L'art. 8 del d.lg. n. 228/2001, (Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola), stabilisce che le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2002, anche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani.

<sup>18</sup> Un diritto di acquisto coattivo è stato già, da tempo, riconosciuto, ex art. 8 legge 26 maggio 1965, n. 560, ai componenti la famiglia coltivatrice proprietaria di un fondo rustico, i quali hanno il diritto di «riscattare» la quota del familiare che abbia lasciato l'azienda da oltre cinque anni. Cfr., sul punto, A. GERMANO, *Manuale di diritto agrario*, cit., 224.

traduce, a ben vedere, in una espropriazione, la cui legittimità deve essere valutata alla luce della scala dei valori — proprietà e funzione sociale; libertà di iniziativa economica ed equi rapporti sociali nell'ambito di un razionale sfruttamento del suolo — costituzionalmente rilevanti.

Sembrerebbe, così, da escludere la natura successoria dell'acquisto conseguente alla manifestazione di volontà del coerede preferito al termine del rapporto di affitto e potrebbe, forse, dubitarsi della stessa natura successoria del diritto potestativo riconosciuto dalla legge ai soggetti destinatari della vocazione speciale *ex art. 49*, primo comma, l. n. 203/82.

L'attribuzione della facoltà acquisitiva si innesta, infatti, su di un complesso di poteri funzionalmente autosufficienti, così da risultare meno evidente il rapporto di derivazione giuridica o anche soltanto economica rispetto all'insieme dei rapporti giuridico-patrimoniali del defunto<sup>19</sup>.

**5. La successione al proprietario imprenditore. La rilevanza del grado di parentela** ♦ Per quanto concerne l'individuazione del criterio per la rilevanza del grado di parentela del conduttore o coltivatore, familiare del proprietario — *de cuius*<sup>20</sup>, sono possibili due opzioni interpretative; la prima, fa riferimento alla norma generale dell'art. 77 cod. civ., per il quale il vincolo di parentela è riconosciuto soltanto fino al sesto grado; la seconda, richiama il terzo comma dell'art. 230-*bis* cod. civ., in tema di impresa familiare, che considera il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Chi ritiene che l'art. 49, primo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 presupponga l'esistenza di un'impresa agricola familiare<sup>21</sup>, non può non ritenere direttamente applicabile, anche per la rilevanza della c.d. familiarità, il terzo

<sup>19</sup> Cfr. G. CASAROTTO, *Agli albori di una disciplina successoria speciale per l'agricoltura*, in *Studi in onore di Bassanelli*, Milano, 1995, 98, per il quale il diritto all'acquisto coattivo è un «diritto che si pone [...] nella logica della successione per causa di morte, ma che tuttavia non costituisce una "successione speciale", non instaurando un regime di devoluzione e neppure direttamente concernendo il momento della divisione, attribuendo infatti all'erede una facoltà propria, che trova nella successione solo uno degli elementi — assieme agli altri specificati — della fattispecie costitutiva [...]»

<sup>20</sup> Si è osservato che, benché non sia espressamente detto che il coerede preferito debba essere un familiare del *de cuius*, tale ulteriore specificazione sembra ben rientrare nello spirito della legge. Cfr., in tal senso, M. IEVA e A. RASTELLO, *Le successioni anomale legali*, in *RN*, 1991, 1207; *contra*, isolatamente, A. FINOCCHIARO, *La successione in agricoltura alla luce dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203*, in *NDA*, 1983, 473.

<sup>21</sup> Cfr. G. GALLONI, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola*, cit., 196; A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., 335.

comma dell'art. 230-bis cod. civ.; nondimeno, anche a volere ritenere non perfettamente coincidente — come sembra preferibile — l'ambito delle due norme (art. 49, primo comma, l. n. 203/1982 e art. 230-bis cod. civ.), poiché, come si è detto, il primo articolo disciplina non tanto la successione e la continuità nella titolarità di un patrimonio, come avviene nel regime successorio ordinario, ma la successione e la continuità nella titolarità di un ordinamento produttivo, qual è l'impresa agricola, sembra preferibile applicare, per analogia, l'art. 230-bis terzo comma, cod. civ., che riguarda, pur sempre, la rilevanza della qualità di familiare nell'ambito di una fattispecie imprenditoriale, piuttosto che l'art. 77 cod. civ. rilevante, viceversa, per la successione legittima ordinaria nella titolarità del patrimonio<sup>22</sup>.

**6. (segue) La natura del progresso rapporto di conduzione-coltivazione** ♦ Quanto all'interrogativo sulla natura del rapporto, in base al quale debba essere stata esercitata la pregressa attività di conduzione-coltivazione del familiare-erede, affinché l'art. 49, primo comma, l. n. 203/82 possa trovare applicazione, secondo una prima impostazione, la disciplina di favore riguarderebbe soltanto l'ipotesi di partecipazione ad una impresa agricola familiare, attesa la perfetta coincidenza dell'ambito di efficacia delle due norme; secondo un'altra impostazione<sup>23</sup>, potrebbero avvalersi della successione speciale soltanto i familiari eredi, che avessero collaborato con il *de cuius* in base ad un rapporto di fatto o in base ad un rapporto del quale la morte abbia determinato lo scioglimento (società, associazione in partecipazione con apporto di lavoro), rimanendo esclusa l'ipotesi di conduzione o coltivazione esercitata in virtù di un contratto di affitto o di altro contratto agrario, posto che, in questo caso, l'erede stesso, in qualità di concessionario «*ex contractu*», continua ad usufruire del godimento del fondo rustico ai sensi della diversa e successiva disposizione di cui al terzo comma del medesimo art. 49, a mente della quale i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente<sup>24</sup>.

Si è osservato, peraltro, che la *ratio* della norma è quella di assicurare, nel modo migliore e con lo strumento di un nuovo rapporto di affitto, l'integrità dell'azienda e la continuità e l'unità dell'impresa comunque esistente sul fondo, ed, in

<sup>22</sup> Cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, cit., 260, nt. 69; contra E. CASADEI, *Le nuove norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, in materia di successioni agrarie*, in *RaDC*, 1984, 12.

<sup>23</sup> Cfr. A. JANNARELLI, *Il diritto degli eredi*

*a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi del «de cuius» ex art. 49 l. 203/82*, in *FI*, 1985, I, 1214 s.

<sup>24</sup> Cfr., in tal senso, Cass., 4 aprile 2001, n. 4975, in *Mass.*, 2001, c. 412; Cass., 22 ottobre 1999, n. 11874, in *FI*, 2000, I, 506.

questa prospettiva, il familiare erede, conduttore o coltivatore, potrebbe avere interesse ad avvalersi dell'applicazione dell'art. 49, primo comma, l. n. 203/1982, che gli assicurerebbe, quanto meno, una nuova decorrenza di quindici anni dalla data di apertura della successione<sup>25</sup>.

Risulterebbe, così, applicabile, anche in questa ipotesi, la normativa di favore in esame, salva l'ipotesi che del contratto agrario stipulato col *de cuius* fossero contitolari soggetti estranei rispetto ai coeredi familiari preferiti.

Nell'ipotesi di precedente contratto agrario, peraltro, la mera continuazione dell'attività di conduzione o coltivazione del fondo non sarebbe sufficiente per ritenere tacitamente accettata la delazione *ex lege* del nuovo rapporto di affitto, e, quindi, perfezionata la novazione del rapporto; affinché ciò possa verificarsi, occorrerebbe una espressa dichiarazione di volontà in tal senso, indirizzata agli altri coeredi o semplici chiamati all'eredità.

Si può, peraltro, replicare che, se è vero che la disposizione di favore attribuisce rilievo alla pregressa attività di conduzione o coltivazione del fondo dell'erede preferito, e quindi si prefigge lo scopo di tutelare la continuazione di questa attività, il rilievo che, altresì, viene dato alla qualità di familiare del defunto proprietario sembra essere decisivo per escludere l'applicazione della norma in caso di precedente contratto agrario; relativamente a questa ipotesi, infatti, non vi sarebbe motivo di preferire l'erede familiare titolare di contratto agrario, rispetto all'erede non familiare, anch'egli titolare di contratto agrario.

La ricostruzione della fattispecie in termini di legato *ex lege* del diritto di opzione di perfezionare il rapporto di affitto sarebbe, in effetti, compatibile con l'applicazione della disposizione anche all'ipotesi di precedente contratto agrario e quindi con l'ipotesi della novazione del rapporto, ma, senza voler anticipare riflessioni sugli aspetti strutturali della fattispecie, sembra che la *ratio* della norma sia quella di assicurare, non tanto la decorrenza di un nuovo rapporto di affitto, per una migliore e più efficace continuazione dell'impresa agricola, quanto la facoltà di godimento, a titolo oneroso, soggetta alla disciplina del rapporto di affitto, delle altre quote astratte del fondo, al fine di consentire, al coerede familiare, la continuazione, con piena autonomia, di un'attività professionale già svolta in collaborazione con il defunto proprietario<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> Cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, cit., 262-263.

<sup>26</sup> *Contra* G. PISCIOTTA, *op. cit.*, 131-132, secondo la quale, nell'ipotesi in cui il contratto agrario fosse vicino alla scadenza, l'erede affittuario, ove non potesse avvalersi dell'ap-

plicazione dell'art. 49, primo comma, della l. n. 203/82, si verrebbe a trovare in una situazione di grande svantaggio rispetto all'erede che per spirito di rispetto, di fiducia o altro, non si fosse premunito di un atto formale di concessione del godimento della terra. Ma l'osservazione non sembra convincente,

### 7. (segue) Disciplina speciale, e diritto alla divisione

♦ Per quanto riguarda l'ambito di efficacia, secondo una prima ricostruzione<sup>27</sup>, l'art. 49, primo comma, della l. n. 203/82 troverebbe applicazione soltanto finché perdura lo stato di indivisione, poiché l'esigenza di assicurare l'unità dell'azienda e la continuazione dell'impresa sarebbe garantita, in caso di divisione, dall'applicazione dell'art. 230-*bis* cod. civ., che assicura ai coeredi già partecipi dell'impresa familiare del *de cuius* il diritto all'assegnazione preferenziale dell'azienda.

Questa impostazione, da un lato, sembra essere condizionata dalla presupposta identità della fattispecie di riferimento — l'impresa familiare — di entrambi gli articoli sopra citati, omettendo così di considerare tutte quelle ipotesi, pur ammissibili, come si è visto, nelle quali non sussiste alcun diritto di prelazione, in sede di divisione, a favore del coerede familiare del *de cuius* (società, associazione in partecipazione con apporto di lavoro); dall'altro lato, il coordinamento proposto viene prospettato come l'unico possibile per la sopravvivenza del diritto di prelazione di cui all'art. 230-*bis*, cod. civ., senza considerare la possibilità di una alternatività di diritti a favore del coerede preferito, che potrebbe, a sua scelta, volere continuare la conduzione del rapporto di godimento sulle porzioni materiali assegnate a ciascun coerede in sede di divisione, oppure, rinunciando al rapporto di godimento, esercitare il diritto di prelazione con l'eventuale pagamento dei conguagli ai coeredi in caso di insufficiente valore degli altri beni assegnati a questi ultimi.

Sembra, quindi, preferibile ritenere che l'art. 49, primo comma, cit. detti una disciplina non di carattere transitorio, ma stabile, suscettibile di trovare applicazione pur dopo la cessazione dello stato di comunione ereditaria<sup>28</sup>; occorre, peraltro, osservare che, in questa ipotesi, l'originario unico rapporto di godimento viene ad essere, per così dire, frazionato in molteplici rapporti, quante sono le porzioni materiali in cui viene suddiviso il fondo, con una modificazione del rapporto originario che non realizza necessariamente, sempre che non ricorra una espressa volontà delle parti in tal senso, una novazione e cioè una sostituzione del precedente con nuovi rapporti di godimento, posto che *l'aliquid novi*

in quanto, se il defunto proprietario non ha esercitato direttamente l'attività agricola su un fondo, avendolo concesso in affitto ad un erede, non possono, a ben vedere, esservi altri eredi, che abbiano esercitato, di fatto, attività agricola sullo stesso fondo in collaborazione con il defunto proprietario.

<sup>27</sup> Cfr. A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., 335-336.

<sup>28</sup> Cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, cit., 260, testo e ntt. 67 e 68; G. PISCIOTTA, *op. cit.*, 136.

non riguarderebbe, in questa ipotesi, né il titolo, né, se non sul piano meramente quantitativo, l'oggetto<sup>29</sup>.

Occorre, infine, ribadire la non corrispondenza dei requisiti per l'esercizio delle facoltà di godimento di cui all'art. 49, primo comma, l. n. 203/82 e di quelli per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 230-bis cod. civ.; infatti, mentre la partecipazione all'impresa familiare ed il conseguente diritto di prelazione è configurabile anche in caso di partecipazione così detta interna e, cioè, di prestazione dell'attività di lavoro unicamente nell'ambito della famiglia, la facoltà di godimento di cui all'art. 49, primo comma, cit. spetta soltanto ai familiari eredi del *de cuius* che abbiano già svolto l'attività di conduzione o coltivazione del fondo durante la vita di quest'ultimo e che continuino a farlo al momento di apertura della successione; cosicché potrebbe il familiare partecipe interno esercitare il diritto di prelazione all'assegnazione in sede di divisione, ma il fondo resterebbe soggetto al diritto di godimento dei familiari conduttori o coltivatori.

#### **8. (segue) Disciplina speciale e volontà testamentaria ♦**

Ancora sotto il profilo applicativo della disciplina speciale si ritiene, pacificamente, l'inapplicabilità della norma in una serie di ipotesi, nelle quali la volontà testamentaria si sia chiaramente manifestata o nel senso della divisione o, comunque, nel senso della attribuzione del fondo o di porzioni concrete di esso a titolo di erede o di legato; e così, nel caso di divisione fatta dal testatore o di *institutio ex re certa* o di legato<sup>30</sup>, nelle quali ipotesi la valutazione del testatore sull'idoneità del successore alla continuazione dell'impresa agricola supera i criteri dettati dalla legge: (familiarità; pregressa attività professionale sul fondo in rapporto di collaborazione con il defunto; continuazione della stessa attività al momento di apertura della successione).

La prevalenza della volontà testamentaria sulla disciplina legale si giustifica considerando che, in caso di impresa familiare, sono, comunque, fatti salvi i diritti patrimoniali, reali o di credito, a seconda delle diverse impostazioni, dei partecipi di cui all'art. 230-bis, primo e quarto comma, cod. civ., e, comunque, considerando che non si può negare al soggetto, *mortis causa*, quello stesso potere di disposizione di cui ha goduto in vita.

<sup>29</sup> Cfr., sulla inidoneità della variazione quantitativa della prestazione per la sussistenza dell'*aliquid novi* necessario per l'integrazione della fattispecie novativa, per tutte, in giurisprudenza, Cass., 8 settembre 1987, n. 7227, in *ALC*, 1988, 75.

<sup>30</sup> Cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, cit., 260.

Ci si può, quindi, domandare, se la riconosciuta prevalenza della volontà testamentaria possa, altresì, significare, più in generale, il carattere derogabile della normativa in esame: se, cioè, possa essere riconosciuta la validità di una disposizione testamentaria che si limitasse a disporre la disapplicazione della norma senza attribuire concretamente il fondo o porzioni materiali di esso ad uno o più soggetti in particolare.

L'interrogativo è assai suggestivo perché, riguardando i rapporti tra statuizione legale successoria e statuizione testamentaria negativa, richiama, naturalmente, tutta la riflessione dottrinale e giurisprudenziale condotta in tema di diseredazione<sup>31</sup>.

È forse possibile, tuttavia, dare all'interrogativo una risposta che prescindendo dalle impostazioni che si ritenga debbano essere accolte in tema di diseredazione, sulla base della considerazione che la *ratio legis* della normativa esaminata attiene alla tutela di interessi privati di ordine pubblico, che vanno ben oltre l'esigenza di individuare un *ordo successorum* per assicurare la continuazione dei rapporti giuridico-patrimoniali del defunto in mancanza di testamento.

L'esigenza di mantenere la funzione di strumento di produzione e di lavoro dell'azienda agricola, nella prospettiva del migliore e più razionale sfruttamento del suolo e dell'esigenza di stabilire equi rapporti sociali in agricoltura, con la concentrazione delle facoltà di godimento del fondo nei soggetti, pur legati da rapporti di familiarità con il defunto proprietario, ma, comunque, titolari, per la pregressa attività di collaborazione con lo stesso, della capacità professionale necessaria per l'esercizio dell'impresa agricola, si traduce nel carattere imperativo della relativa disciplina. Carattere imperativo, del resto, fatto palese dall'espressione letterale utilizzata: — *hanno diritto a continuare — e sono considerati affittuari*.

Riconosciuta, così, l'inderogabilità della normativa in esame, si ritiene che la stessa sia applicabile anche nel caso in cui il testatore disponga a titolo di legato di una o più quote astratte del fondo, poiché, in mancanza, ben potrebbe il testatore raggiungere lo stesso risultato pratico di una disposizione di deroga, attribuendo il fondo agli eredi con una serie di prelegati, aventi ad oggetto quote astratte, così da determinare l'insorgenza di una comunione ordinaria distinta dalla comunione ereditaria<sup>32</sup>.

<sup>31</sup> Sulla diseredazione, v. almeno M. BIN, *La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento*, Torino, 1966, e cfr., di recente, D. RUSSO, *La diseredazione*, Torino, 1998.

<sup>32</sup> Cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, cit., 259-260.

La prevalenza, che, viceversa, sembra doversi riconoscere alla diversa volontà testamentaria, che non si limiti a disporre la mera disapplicazione della norma, sotto il profilo della preminenza della valutazione del testatore sull'idoneità del successore designato alla continuazione dell'impresa agricola, consente di ritenere sicura l'inapplicabilità della norma anche nell'ipotesi in cui il testatore, dettando norme per la formazione delle porzioni, abbia fatto oggetto il fondo di un assegno divisionale obbligatorio ai sensi dell'art. 733 cod. civ.<sup>33</sup>.

**9. La posizione successoria del coniuge superstite** ♦ Per quanto riguarda la situazione del coniuge superstite, occorre osservare come non sussista, nella disciplina in esame, alcuna posizione preferenziale o di privilegio in suo favore rispetto agli altri eredi familiari del *de cuius*; per quanto concerne l'attribuzione delle facoltà di godimento del fondo, necessarie per la continuazione dell'impresa agricola, il coniuge superstite è, in tutto, equiparato agli altri eredi familiari del *de cuius*; e ciò è ben comprensibile, se si consideri che la successione speciale agraria ha, tra i suoi specifici presupposti e requisiti, la competenza professionale, fondata sulla pregressa esperienza, necessaria per la gestione di un'impresa agricola.

Ne deriva che, come si è già osservato, il coniuge superstite che avesse prestato la sua attività lavorativa soltanto nell'ambito della famiglia e non già nell'ambito più specifico dell'attività professionale dell'impresa agricola — in ipotesi — familiare, potrebbe, pur sempre, esercitare il diritto di chiedere la divisione della comunione, ed in quella sede far valere il diritto all'assegnazione preferenziale dell'azienda agricola, ma tale assegnazione sarebbe, pur sempre, soggetta al diritto di godimento dei coeredi familiari del *de cuius* già conduttori o coltivatori del fondo durante la vita dello stesso e che continuassero ad esercitare tale attività dopo la sua morte.

Occorre, peraltro, riflettere che il coniuge superstite potrebbe, al momento di apertura della successione, risultare titolare di una quota indivisa del fondo agricolo, pertinenze ed incrementi, in quanto tali beni potrebbero essere stati acquistati dal defunto, in regime di comunione legale, sia pure con la specifica destinazione ex art. 178 cod. civ. all'esercizio dell'impresa agricola del medesimo, con la conseguenza della temporanea esclusione dei beni dalla comunione legale, fino, appunto, allo scioglimento della stessa, tra le altre ipotesi, per morte di uno dei coniugi.

<sup>33</sup> Cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, cit., 260, nt. 66.

In caso, poi, di partecipazione del coniuge superstite all'impresa familiare agricola del defunto, sia esterna e, quindi, professionalmente rilevante, sia meramente interna, con prestazione di attività lavorativa nell'ambito della famiglia, ove dovesse accogliersi, quanto meno nell'ambito dell'attività agricola, la tesi della natura collettiva dell'impresa familiare, dovrebbe, conseguentemente, riconoscersi il carattere reale del diritto patrimoniale di partecipazione (anche) del coniuge superstite, come degli altri familiari, sugli incrementi aziendali acquistati successivamente<sup>34</sup>.

<sup>34</sup> È prevalente, in dottrina e giurisprudenza, la tesi della natura collettiva dell'impresa familiare coltivatrice e cioè di quella che le consuetudini chiamavano comunione tacita familiare, regolando secondo una forte struttura gerarchica, una strettissima aderenza tra famiglia e fondo, una comunione di tetto e di mensa, e che oggi continua ad essere regolata dagli usi, ma solo in quanto non contrastino con la disciplina dell'impresa familiare di cui agli artt. 230-bis cod. civ. e 48 l. n. 203/82. Ne consegue che la gestione dell'impresa è oggi perfettamente democratica e che la comunione di tetto e di mensa sembra non essere più richiesta. Dal collegamento degli artt. 230-bis cod. civ. e 48 l. n. 203/82, la quale ultima norma individua, sia pure letteralmente soltanto con riferimento al rapporto agrario, una responsabilità della famiglia con i beni comuni e di ciascun partecipe con i beni personali per le obbligazioni assunte per la famiglia coltivatrice dal medesimo o da ciascun altro partecipe, la dottrina prevalente, che attribuisce rilevanza esterna all'art. 48 l. n. 203/82, ricava la conseguente attribuzione a ciascun partecipe di un potere di gestione e di rappresentanza disgiuntivo per gli affari di ordinaria amministrazione, mentre il necessario consenso della maggioranza per gli affari di straordinaria amministrazione costituirebbe un limite al potere di rappresentanza di ciascun partecipe con la conseguenza che il mancato rispetto di tale limite determinerebbe l'inopponibilità alla famiglia dell'atto compiuto. Cfr., in tal senso, sia pure con diverse sfumature, A. DI MAJO, *La rilevanza esterna dell'impresa familiare coltivatrice*, cit., 465 ss.; A. GERMANO, *Manuale*

*di diritto agrario*, cit., 135-138. *Contra* G. PISCIOTTA, *op. cit.*, 109. In giurisprudenza è frequente l'accostamento dell'impresa familiare coltivatrice alla società semplice; v., in tal senso, Cass., 22 agosto 1990, n. 8854, in *GA*, 1990, II, 599; Cass., 22 maggio 1991, n. 5766, in *AC*, 1991, 1021; Cass., 5 maggio 1991, n. 7416, in *RDA*, 1992, II, 17; Cass., 16 aprile 1992, n. 4689, in *RDA*, 1992, II, 400; Cass., 16 giugno 1992, n. 7413, in *DGA*, 1992, II, 338; Cass., 7 agosto 1992, n. 9355, in *GC*, 1993, I, 52; Cass., 14 ottobre 1992, n. 11203 in *DGA*, 1993, II, 476; Cass., 4 febbraio 1993, n. 1382, in *DGA*, 1993, II, 283; Cass. 5 ottobre 1994, n. 8124, in *MGI*, 1994, c. 765; Cass., 8 giugno 1995, n. 6475, in *MGI*, 1995, c. 759; Cass., 1° agosto 1995, n. 8386, in *GC*, 1995, I, 2926; Cass., 14 settembre 1995, n. 9693, in *MGI*, 1995, c. 1064; Cass., 17 aprile 1996, n. 3626, in *NGCC*, 1997, I, 34; Cass., 12 luglio 1996, n. 6328, in *DGA*, 1997, II, 258; Cass., 3 ottobre 1996, n. 8655, in *MGI*, 1996, c. 791; Cass., 23 marzo 1998, n. 3068, in *MGI*, 1998, c. 322; Cass., 18 febbraio 2000, n. 1872, in *DGA*, 2000, II, 387; Cass. 14 aprile 2000, n. 4859, in *MGI*, 2000, c. 465; Cass. 1° agosto 2001, n. 10487, in *MGI*, 2001, c. 893, e, da ultimo, Cass., 22 giugno 2001, n. 8598, in *MGI*, 2001, c. 740; *contra* Cass., 26 marzo 1999, n. 2896, in *MGI*, 1999, c. 372, che attribuisce, all'impresa familiare coltivatrice, rilevanza puramente interna, al di fuori del rapporto agrario. Ritengono non necessaria la comunanza di tetto e di mensa Cass., 4 febbraio 1993, n. 1382, cit. e Cass., 17 aprile 1996, n. 3626, cit. Sui rapporti tra impresa familiare e comunione tacita familiare cfr., altresì, G. CATTANEO, *Famiglia, impresa familia-*

Ne deriva che il coniuge superstite potrebbe risultare titolare, al momento di apertura della successione, di una quota indivisa, addirittura maggioritaria, sul fondo agricolo, sulle sue pertinenze e sugli incrementi, pur non avendo mai esercitato sul fondo una attività professionale di conduzione o coltivazione in collaborazione con il coniuge defunto e con gli altri familiari.

*Quid iuris*, in tale ipotesi, del diritto di godimento riconosciuto ai soggetti preferiti dall'art. 49, primo comma, l. n. 203/82?

Se la finalità della normativa speciale di favore è quella di assicurare il godimento esclusivo dell'intero fondo a quegli eredi familiari dotati di una specifica competenza professionale, può ritenersi sussistente tale diritto di godimento anche nell'ipotesi, come quella testè fatta, in cui una quota indivisa, con le relative facoltà di godimento, debba, comunque, essere riconosciuta, per diritto proprio, al coniuge superstite professionalmente non competente, oppure il carattere cogente della normativa di favore è tale da superare, in questo caso, anche il diritto patrimoniale proprio del coniuge superstite, in modo da imporgli, al di là della sua posizione di successore del *de cuius*, suscettibile di essere gravata di oneri e di legati, un rapporto di affitto forzoso, dando così ragione a quegli interpreti, che leggono, nell'attribuzione ai soggetti preferiti dall'art. 49, primo comma, l. n. 203/82, il riconoscimento di un diritto proprio<sup>35</sup>, anziché di un diritto successorio?

La natura successoria del diritto dei soggetti preferiti dall'art. 49, primo comma, più volte citato, sembra, peraltro, essere sufficientemente dimostrata dalla circostanza che la normativa in esame si riferisce alle porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi, passivamente legittimati, in quanto tali, ad essere gravati da un onere o da un legato avente per contenuto le facoltà di godimento attribuite, a titolo particolare, ai coeredi preferiti, con la conseguenza di dar vita ad un rapporto di «affitto» tra i coeredi con inizio dalla data di apertura della successione.

La natura successoria della facoltà di godimento del fondo non consente, quindi, di imporre al coniuge superstite un rapporto di «affitto forzoso», avente

*re e legislazione agraria*, in RDA, 1976, I, 297 ss. La tesi della natura individuale dell'impresa familiare è, invece, prevalente al di fuori della fattispecie della famiglia coltivatrice. Cfr., in tal senso, in dottrina, G. OPPO, *Commentario Carraro-Oppo-Trabucchi*, I, I, Padova, 1977, 503; M. GHIDINI, *L'impresa familiare*, Padova, 1977, 10; V. COLUSSI, *Impresa familiare*,

in *RaDC*, 1981, I, 656, e, in giurisprudenza, per tutte, Cass., 4 ottobre 1995, n. 10412, in *Studium Juris*, 1996, 363.

<sup>35</sup> Cfr. A. FINOCCHIARO, *La successione in agricoltura alla luce dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982*, n. 203, cit., 471 ss.

ad oggetto la quota indivisa sul fondo, al medesimo spettante per diritto proprio.

Ciò non esclude, peraltro, in questa ipotesi, la sussistenza, in capo ai coeredi preferiti, del diritto di godimento delle quote degli altri coeredi, sempre relativamente alla quota del fondo caduta in successione; e ciò in quanto la contitolarità per quote indivise, a titolo reale o obbligatorio, con il coniuge superstite, in ipotesi non competente professionalmente, delle facoltà di godimento del fondo, si tradurrà, nella maggior parte dei casi, nella costituzione, anche tacita, per fatti concludenti, di un nuovo rapporto *inter vivos*, per la migliore gestione dell'azienda agraria (affitto, società, associazione in partecipazione), o, in mancanza di accordo, porterà i coeredi professionalmente competenti a chiedere la divisione del fondo, con la possibilità di concentrare le facoltà di godimento esclusivo, a titolo reale, o obbligatorio *ex* «affitto forzoso», sulle porzioni materiali attribuite a tacitazione delle quote indivise, provenienti dalla successione.

Quanto poi alla compatibilità con la disciplina speciale del diritto di uso e di abitazione, sulla casa coniugale colonica o poderale, del coniuge superstite, non in possesso dei requisiti che di per sé giustificherebbero l'attribuzione in suo favore del diritto di godimento dell'intero fondo, si può osservare, da un lato, che la natura di riserva così detta qualitativa riconosciuta in via generale dall'art. 540 cod. civ. a tali diritti, fatti gravare, peraltro, sulla porzione disponibile e, solo qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli<sup>36</sup>, non è sufficiente a ritenere l'assoluta intangibilità di tali diritti rispetto alla disciplina speciale, che anzi viene ad incidere profondamente sulla posizione dei familiari del *de cuius*, in essi inclusi i figli e gli altri legittimari, ed anche, quindi, sulla quota di riserva, posto che lo stesso divieto di pesi e condizioni, di cui all'art. 549 cod. civ., può subire deroghe per l'applicazione della disciplina speciale, come nell'ipotesi in cui il podere costituisca l'unico rilevante bene della successione con la conseguenza inevitabile che il rapporto di «affitto forzoso» venga a gravare sulla stessa quota di riserva dei familiari legittimari non preferiti.

<sup>36</sup> Viene così ad emergere anche il profilo quantitativo della riserva di tali diritti, che spettano in aggiunta alla quota di riserva. Ci si è chiesto, peraltro, se, qualora i predetti diritti pervengano per altra via al coniuge superstite, a questi spetti come riserva soltanto la quota fissata dalla legge, o se tale quota vada invece aumentata del valore dei diritti che non possono costituirsi. Su questo argomento cfr., in dottrina, nel primo senso, E. PEREGO, I

*presupposti della nascita dei diritti d'abitazione e d'uso a favore del coniuge superstite*, cit., 1410; e, nel secondo senso, G. GABRIELLI, *Commentario Carraro-Oppo-Trabucchi*, II, Padova, 1977, 534; L. FERRI, *Dei legittimari*, 2<sup>a</sup> ed., *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1981, 56; G. CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, *Trattato Rescigno*, I, 5, Torino, 1982, 400.

Ciò non può ovviamente significare l'abrogazione dei diritti di uso e di abitazione del coniuge superstite, argomentando dalla specialità della disciplina della successione agraria, che non richiama tali diritti. È sì vero, che tra le forme di abrogazione, oltre a quella espressa e a quella per incompatibilità, vi è anche quella derivante dalla specialità della nuova legge regolante l'intera materia (art. 15 disp. legge in gen.), ma, pur ribadendo, per le considerazioni sopra esposte, il carattere e l'esigenza di specialità della disciplina della successione agraria, non sembra che l'art. 49 l. n. 203/83 possa considerarsi autosufficiente. In altri termini non sembra che possa attribuirsi un carattere di completezza all'articolo da ultimo citato, per la considerazione che lo stesso è assolutamente privo di richiami espliciti alle norme generali che regolano la successione a causa di morte, delle quali non è possibile dubitare l'applicazione anche alla successione nei rapporti agrari.

Il criterio di soluzione del possibile conflitto tra facoltà di godimento dei familiari coeredi preferiti e diritto di uso e di abitazione del coniuge superstite non può, allora, che essere quello della compatibilità con le esigenze di una razionale conduzione del fondo e con le (nuove) esigenze abitative familiari dei coeredi preferiti. Se il diritto di uso e di abitazione di cui all'art. 540 cod. civ. non è riconducibile, in via generale, alla limitatezza della situazione giuridica di cui agli artt. 1021, 1022 e 1023 cod. civ., essendo riconosciuto al coniuge superstite la facoltà piena ed esclusiva di abitare la casa già adibita a residenza coniugale, per la tutela di interessi non solo materiali, ma, soprattutto, morali ed affettivi<sup>37</sup>, rispetto ai prevalenti interessi di ordine pubblico sottostanti alla disciplina della successione speciale nell'impresa agricola, la tutela dell'interesse strettamente privato del coniuge superstite si affievolisce e non può essere riconosciuta, se non nei limiti della compatibilità.

**10. La natura giuridica del diritto di godimento dei coeredi preferiti** ♦ Per quanto riguarda la tecnica giuridica impiegata dal legislatore speciale del 1982, si è già avuto modo di osservare come sia da respingere quell'opzione interpretativa secondo la quale la costituzione *ex lege* del rapporto di affitto si verifica *iure proprio* e non *iure successionis*. Può aggiungersi, a sostegno della natura successoria del diritto di godimento dei coeredi preferiti, che, come ha osservato la dottrina, in tutte le ipotesi di successione agraria, vi sono sempre uno o più eredi del proprietario-imprenditore o anche, come ve-

<sup>37</sup> Cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, cit., 169-170.

dremo nella successione nel contratto di affitto, dell'imprenditore non proprietario defunto; uno o più eredi che subentrano in un diritto o in un complesso di diritti e di poteri (e quindi anche di obblighi e di doveri) del *de cuius*<sup>38</sup>.

Ribadita la natura successoria del diritto di godimento dei coeredi preferiti, la dottrina ha incontrato difficoltà nell'inquadramento della successione agraria sia tra le successioni a titolo universale, sia tra quelle a titolo particolare. Si è osservato, contro l'inquadramento nell'ambito delle successioni a titolo particolare, che la successione speciale agraria determina il subentro non già in un singolo diritto determinato o in un complesso di beni, come avviene nel legato, ma in un complesso di beni e di rapporti giuridici facenti capo all'imprenditore defunto. In altri termini, si subentra nella titolarità di un ordinamento produttivo e dei correlativi poteri di utilizzazione dei beni aziendali esistenti o potenziali, ivi compreso il diritto ad acquisire beni o proventi non conosciuti al momento dell'apertura della successione o a continuare il possesso dei beni aziendali, e, secondo questa impostazione, dei correlativi obblighi di rispondere, senza limitazione, dei debiti della gestione contratti dall'imprenditore defunto.

D'altra parte, osserva la stessa dottrina, si oppone, alla tesi della successione a titolo universale, il fatto che, con la successione agraria, non si subentra nell'intero asse ereditario del *de cuius*, neppure per quota ideale.

Emergerebbe così, con tutta evidenza, non solo la specialità, ma anche, e soprattutto, la piena autonomia della successione agraria: questa si aprirebbe, infatti, in parallelo alla normale successione di diritto civile<sup>39</sup>.

La ricostruzione proposta, per quanto suggestiva e fondata su esigenze sicuramente meritevoli di attenzione, non può, *de iure condito*, essere accolta nella sua pienezza e, soprattutto, nelle sue conclusioni finali.

La successione agraria non è certamente una successione a titolo universale, dato che, come giustamente osserva la dottrina riferita, non riguarda, neppure per quote ideali astratte o per attribuzioni concrete disposte in funzione di quota, l'intero assetto patrimoniale del defunto; le difficoltà che, peraltro, prospetta la stessa dottrina nell'inquadrare la successione agraria nell'ambito delle successioni a titolo particolare, sotto il profilo che tale successione speciale comporterebbe, comunque, il subentro in un *universum*, e cioè in un ordinamento produttivo, con il diritto a continuare il possesso dei beni aziendali, compresi quelli non conosciuti al momento di apertura della successione, e con l'asserito subentro nell'obbligo di rispondere, senza limitazione, dei debiti dell'imprenditore defunto, possono essere superate, considerando, da un lato, che la continuazione

<sup>38</sup> Cfr. G. GALLONI, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola*, cit., 197.

<sup>39</sup> Cfr. G. GALLONI, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola*, cit., 197.

nel possesso dei beni aziendali non rappresenta tanto il contenuto di un diritto con effetto dall'apertura della successione, analogamente a quanto dispone l'art. 1146, primo comma, cod. civ., quanto costituisce uno dei presupposti di applicazione della disciplina speciale che attribuisce il diritto di godimento a quei coeredi familiari, che abbiano esercitato, durante la vita del proprietario defunto, e continuino di fatto ad esercitare, al momento di apertura della successione, e, quindi, anche dopo la sua morte, l'attività professionale agricola sul fondo caduto in successione; dall'altro lato, non si dubita, in dottrina<sup>40</sup> e in giurisprudenza, che la successione a titolo particolare possa avere ad oggetto realtà patrimoniali particolarmente complesse, com'è, ad esempio, l'azienda, senza che la particolarità dell'oggetto possa comportare una responsabilità illimitata del legatario per i debiti aziendali imputabili alla gestione del *de cuius*<sup>41</sup>.

L'applicazione dell'art. 2560 cod. civ. alla successione nell'azienda agricola sembrerebbe, anzi, escludere la responsabilità esterna del legatario, posto che, per il secondo comma dell'articolo citato, il successore a titolo particolare di un'azienda risponde dei debiti anteriori alla successione, che risultino dai libri contabili obbligatori, soltanto se trattasi di successione in un'azienda commerciale.

In effetti, la responsabilità dei soggetti preferiti dall'art. 49, primo comma, l. n. 203/82 deve essere ribadita, ma per tutt'altro ordine di considerazioni: in primo luogo, in ragione del fatto che tali soggetti, per essere destinatari del diritto di godimento delle altre quote del fondo, devono, tra gli altri requisiti, avere la qualità di eredi e, come tali, ai sensi dell'art. 754 del cod. civ., «sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero». In secondo luogo, in ragione del fatto che tali soggetti, nella maggior parte dei casi, saranno stati partecipi dell'impresa familiare del *de cuius*; e pertanto, ove dovesse accogliersi, quanto meno nell'ambito dell'attività agricola, la tesi della natura collettiva dell'impresa familiare, dovrebbe, conseguentemente, riconoscersi la responsabilità esterna di tutti i familiari, non già per effetto della successione nell'impresa agricola, ma in ragione della pregressa partecipazione all'impresa familiare agricola collettiva, secondo la disciplina, del resto già prevista, sia pure soltanto, letteralmente, per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto di affitto o di altro contratto agrario. Per tali obbligazioni, dispone, infatti, l'art. 48, terzo com-

<sup>40</sup> Cfr., per tutti, A. TRABUCCHI, voce *Legatario (dir. civ.)*, in *NovissDI*, XVIII, Torino, 1963, 610.

<sup>41</sup> Per una sintesi delle posizioni dottrina-

li sui debiti aziendali nei trasferimenti *mortis causa*, cfr. G. AULETTA, voce *Azienda (dir. comm.)*, in *Enc. giur.* Treccani, IV, Roma, 1988, 24.

ma, della l. n. 203/82: «i familiari rispondono con i beni comuni; delle obbligazioni stesse rispondono anche, personalmente e solidalmente, i familiari che hanno agito in nome e per conto della famiglia e, salvo patto contrario, anche gli altri»<sup>42</sup>.

Sembra quindi preferibile l'interpretazione che inquadra la successione speciale agraria nell'ambito delle successioni a titolo particolare, definendo la relativa fattispecie quale legato *ex lege*<sup>43</sup>. Alcuni autori la qualificano, ulteriormente, nei termini di prelegato anomalo sotto il profilo che, mentre il prelegato grava su tutta l'eredità ed è disposto a favore di uno o più coeredi, il legato *ex lege* del diritto di godimento delle altre quote del fondo grava non sull'intera eredità, ma, appunto, soltanto sulle quote degli altri coeredi<sup>44</sup>. Se, peraltro, la caratteristica del prelegato, ancorché anomalo, risulta essere quella di dar vita ad un rapporto giuridico unisoggettivo<sup>45</sup>, con l'assunzione, da parte dello stesso soggetto, della duplice veste di legatario-onorato e di erede-onerato<sup>46</sup>, come sembra avvenire pur sempre, ad esempio, nel prelegato *ex lege*, fonte dell'obbligo della collazione, anomalo in quanto non a favore di uno dei coeredi ed a carico di tutta l'eredità, ma a carico di un solo coerede ed a favore della massa<sup>47</sup>, la fattispecie in esame non vede, nei soggetti favoriti, destinatari del diritto di godimento, la compresenza della qualità di onerati. Ne deriva la non perfetta rispondenza o, comunque, l'inutilità della qualifica di prelegato anomalo data alla fattispecie in esame.

Per quanto riguarda l'oggetto di tale legato *ex lege*, secondo una prima impostazione, la vocazione speciale avrebbe ad oggetto un diritto potestativo avente per contenuto la facoltà di prendere in affitto le quote spettanti agli altri eredi; si tratterebbe, quindi, di un diritto di opzione esercitabile attraverso una manifestazione di volontà, anche per fatti concludenti, retroattiva, quanto agli effetti, alla data di apertura della successione, che verrebbe ad integrare un negozio unilaterale idoneo a costituire un rapporto avente struttura contrattuale<sup>48</sup>.

Questa impostazione ha il pregio di sottolineare la posizione di vantaggio at-

<sup>42</sup> Sulla natura giuridica dell'impresa familiare coltivatrice cfr., *supra*, nt. 32.

<sup>43</sup> Cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, cit., 261. Sul concetto di legato *ex lege* e sui relativi limiti cfr., per tutti, G. BONILINI, *I legati*, *Commentario Schlesinger*, Milano, 2001, 15 ss.

<sup>44</sup> Cfr. G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2002, 2<sup>a</sup> ed., 351.

<sup>45</sup> Cfr. G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*,

II, Milano, 2002, 2<sup>a</sup> ed., 600.

<sup>46</sup> Sull'utilità e la validità del prelegato disposto a favore dell'unico erede, cfr. G. BONILINI, *I legati*, cit., 336-337.

<sup>47</sup> Cfr. G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, II, Milano, 2002, 2<sup>a</sup> ed., 721.

<sup>48</sup> Cfr., in tal senso, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, cit., 261-262, testo e nt. 73.

tribuita ai coeredi preferiti e, corrispondentemente, la posizione di soggezione imposta agli altri coeredi<sup>49</sup>; ed è certo che la stessa lettera della legge potrebbe condurre a ritenere che l'esercizio del diritto attribuito ai coeredi preferiti possa portare alla instaurazione di un vero e proprio rapporto di affitto, sia pure per il tramite di un negozio unilaterale: «il rapporto di affitto che così si instaura tra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione». Tuttavia, sempre sul piano letterale, altri indici sembrano deporre a favore di una ricostruzione che consideri più direttamente la facoltà di godimento delle altre quote del fondo, quale oggetto della vocazione speciale a titolo particolare<sup>50</sup>: la norma in esame, da un lato, si esprime, infatti, nel senso che gli aventi diritto non diventano affittuari ma *sono considerati affittuari*; dall'altro, e più chiaramente, che i coeredi preferiti non hanno già il diritto di instaurare un rapporto di affitto con gli altri eredi, ma, più direttamente, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi. Inoltre, considerando che, in caso di pluralità di coeredi preferiti, ciascuno di questi è destinatario della facoltà di godimento non solo delle quote dei coeredi non preferiti, ma, anche, di quelle di tutti gli altri coeredi preferiti, la ricostruzione della fattispecie nei termini del diritto di opzione condurrebbe a ritenere l'esistenza di più rapporti di affitto; mentre, viceversa, la norma sembra ipotizzare l'esistenza di un solo rapporto di affitto avente, quale unica parte complessa, titolare del diritto di godimento, i coeredi preferiti e, quale unica parte composta, avente diritto al canone, proporzionalmente alle rispettive quote di proprietà, gli altri coeredi.

Questa considerazione sembra decisiva per ritenere che oggetto della vocazione speciale a favore di ciascun erede preferito sia il diritto di godimento del fondo esercitabile nei confronti di tutti gli altri coeredi, preferiti e non preferiti; il rapporto tra coeredi preferiti, da una parte, e coeredi non preferiti, dall'altra, viene, peraltro, regolato dalla legge con il richiamo alla disciplina del rapporto di affitto.

Secondo un'altra impostazione, la fattispecie andrebbe ricostruita nel senso di un legato *ex lege* costitutivo, *recta via*, del rapporto di affitto, subordinatamente

<sup>49</sup> Osservano M. IEVA e A. RASTELLO, *op. cit.*, 1208, nt. 47, che «forse l'unico punto debole di questa tesi (legato del diritto di opzione) è che non riesce adeguatamente a giustificare la ragione per la quale, una volta esercitato il diritto potestativo di costituire il rapporto di affitto, quest'ultimo non viene costituito da quel momento, ma si considera costi-

tuito (ossia retroagisce) al momento dell'apertura della successione».

<sup>50</sup> Cfr. A. JANNARELLI, *Il diritto degli eredi a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi del «de cuius» ex art. 49 l. 203/82*, *cit.*, 1222.

alla condizione del proseguimento dell'attività di conduzione o coltivazione in precedenza esercitata sul fondo rustico caduto in successione, per cui i coeredi non preferiti riceverebbero un'eredità gravata, per legge, da un rapporto di affitto, il cui inizio coinciderebbe con l'apertura della successione<sup>51</sup>.

Anche questa impostazione, pur pregevole, nel suo tentativo di semplificare la ricostruzione della fattispecie, non considera la duplicità di contenuti della normativa speciale; da un lato, quello dell'attribuzione a certi soggetti di una situazione giuridica sostantiva: la facoltà di godimento del fondo; dall'altro, quello relativo al profilo disciplinare del rapporto, che, per effetto dell'esercizio della situazione sostantiva attribuita, si viene ad instaurare tra categorie di coeredi.

Una conferma della adeguatezza della ricostruzione adottata viene, a ben vedere, dal secondo comma dell'art. 49 della l. n. 203/82, secondo cui: «l'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata degli eredi di cui al comma precedente è causa di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso». La norma si preoccupa di sancire il venir meno del diritto di godimento delle altre quote del fondo, da parte del coerede, già preferito, alienante, senza doverci preoccupare di dichiarare risolto il rapporto di affitto: venuto meno il diritto, non può più trovare applicazione la relativa disciplina, già individuata *per relationem* alla normativa del rapporto di affitto.

In caso di più coeredi preferiti, l'alienazione da parte di uno solo di essi, ove si ricostruisce la fattispecie nei termini di rapporti di affitto plurimi, non consentirebbe agevolmente l'espansione delle facoltà di godimento degli altri coeredi preferiti; mentre, secondo la ricostruzione adottata, la decadenza dal diritto di un coerede, già preferito, non tocca la pienezza del diritto di godimento attribuito e spettante agli altri coeredi preferiti non alienanti.

Occorre, inoltre, esaminare un altro aspetto relativo al requisito di erede presupposto per l'individuazione dei soggetti preferiti dall'art. 49, primo comma, l. n. 203/82.

*Quid iuris*, nel caso di familiare, legittimario, partecipe dell'attività agricola, già beneficiato dal *de cuius* con donazioni sufficienti ad integrare la quota di riserva, fino, possibilmente, a coprire la disponibile o parte di essa, che non venga contemplato da un testamento, che, senza attribuire espressamente il fondo a titolo di eredità o di legato, si limiti a nominare eredi universali gli altri familiari legittimari?

Sembra preferibile ritenere, in questa ipotesi, la spettanza del diritto di godi-

<sup>51</sup> Cfr. R. ALESSI, *Autonomia privata e rapporti agrari*, Napoli, 1982, 241, testo e nt. 201. Si esprime, analogamente, in termini di nascita *ex lege* di un rapporto di affitto G. PRISCIOTTA, *op. cit.*, 130 e 136.

mento anche in capo al familiare legittimario non contemplato nel testamento per aver già ricevuto, con donazioni in vita del testatore, la sua quota di riserva, pur non potendo, certamente, tale legittimario considerarsi erede del defunto proprietario; ove infatti si negasse, in questa ipotesi, il diritto di godimento, si verificherebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al familiare, legittimario, del tutto pretermesso, e cioè non contemplato nel testamento, pur senza avere ricevuto beni sufficienti ad integrare la quota di riserva con donazioni in vita del testatore; costui potrebbe, infatti, esercitando l'azione di riduzione, diventare erede<sup>52</sup> e così vedere, altresì, riconosciuto il suo diritto di godimento del fondo, sempre che siano ricorrenti tutti gli altri requisiti previsti e, cioè, oltre al rapporto di familiarità con il defunto, anche la pregressa attività agricola sul fondo che sia continuata fino al momento di apertura della successione ed anche oltre in mancanza di contestazione da parte degli eredi.

**11. Legato ex lege ed autonomia testamentaria** • Con riguardo, infine, alla fruibilità dello strumento tecnico adoperato dal legislatore del 1982, da parte dell'autonomia testamentaria, anche al di fuori ed oltre l'ipotesi della successione speciale agraria, occorre, preliminarmente, inquadrare la fattispecie relativa nell'ambito del legato di contratto<sup>53</sup>, non già nel senso di legato che obbliga l'erede a concludere un determinato contratto con un legatario<sup>54</sup>, o in quello di legato traslativo di un contratto già nel patrimonio del defunto<sup>55</sup>, ma nel senso di legato che si assuma idoneo a costituire direttamente, tra erede e legatario, un rapporto giuridico normalmente derivante da fonte contrattuale<sup>56</sup>.

La dottrina, che ricostruisce la fattispecie prevista dall'art. 49, primo comma, l. n. 203/82, nei termini di legato *ex lege* di opzione, attributivo del diritto potestativo alla costituzione di un rapporto contrattuale, ritiene che questo strumen-

<sup>52</sup> Cfr., per tutti, G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2002, 2<sup>a</sup> ed., 265 ss.

<sup>53</sup> Sul legato di contratto cfr. G. BONILINI, *Autonomia testamentaria e legato. I legati così detti atipici*, Milano, 1990, 108 ss.; G. BONILINI, *I legati*, cit., 123 ss.

<sup>54</sup> Sulle varie ipotesi di legato obbligatorio di contratto e sui limiti che incontra, in questo campo, l'autonomia testamentaria, cfr. G. BONILINI, *Autonomia testamentaria e legato. I legati così detti atipici*, cit., 112 ss.

<sup>55</sup> Su questa ipotesi cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2, *La famiglia. Le successioni*, Milano, 2001, 698; G. BONILINI, *I legati*, cit., 124, testo e nt. 154; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2002, 2<sup>a</sup> ed., 430-431. Sul legato traslativo di contratto cfr., anche, *infra*, par. 12, testo e nt. 73.

<sup>56</sup> Cfr. C. LAZZARA, *Il contratto di locazione. (Profili dommatici)*, Milano, 1961, 240-241, che distingue tra rapporto di locazione che trova la sua fonte immediata nel testamento, e testamento che pone l'obbligazione di stipulare un contratto di locazione.

to sia precluso all'autonomia testamentaria<sup>57</sup>; in altri termini, non reputa possibile considerare la proposta contrattuale tra i possibili oggetti di un legato; ciò che, invece, si riscontra e si verifica legittimamente nella struttura del contratto di opzione.

Ciò è, in effetti, ben comprensibile, in quanto non potrebbe, certamente, l'autonomia privata snaturare, a tal punto, la fonte costitutiva di un rapporto con la fusione di una proposta contrattuale, contenuta nel testamento, peraltro impegnativa soltanto per gli eredi, ed una manifestazione di volontà in funzione di accettazione del legato e, quindi, della proposta contrattuale in esso contenuta; se ciò, infatti, fosse possibile, ci troveremmo in presenza di un rapporto derivante da un contratto concluso tra il defunto ed il legatario, destinato ad avere effetti soltanto in capo agli eredi, e veicolato dal testamento e dal successivo negozio di accettazione del legatario; ciò che contrasta, da un lato, con il carattere non relettizio del negozio testamentario<sup>58</sup> e con la diversa natura e funzione giuridica di quest'ultimo, rispetto a quella dell'accettazione contrattuale; dall'altro, con il divieto di disporre per contratto degli interessi successori, ed infine, e conseguentemente, con il principio tradizionale secondo cui non può un rapporto giuridico cominciare a produrre i suoi effetti soltanto in capo agli eredi<sup>59</sup>.

È invece possibile che, analogamente alla ricostruzione adottata dell'art. 49, primo comma, l. n. 203/82, il testatore attribuisca, direttamente, a titolo di legato, un diritto personale di godimento su determinati beni dell'eredità, conformandone il contenuto sulla base delle facoltà riconosciute al titolare di un rapporto contrattuale tipico, quale la locazione o l'affitto, e gravando il legatario di un sublegato a favore dell'erede, avente, per contenuto, il pagamento del canone. Occorre, peraltro, precisare che non può trattarsi dello stesso rapporto derivante da fonte contrattuale, attesa l'inesistenza di alcun nesso di corrispettività tra legato e sublegato; la diversità di effetti, certamente esistente<sup>60</sup>, può, peraltro, essere compensata, sottoponendo la disposizione alla condizione risolutiva della

<sup>57</sup> Cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, cit., 33, nt. 99.

<sup>58</sup> Cfr., per tutti, G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2000, 187.

<sup>59</sup> Cfr. ARANGIO RUIZ, voce «*Obligatio ab heredis persona incipere non potest*», in *Dizionario pratico del diritto privato*, vol. IV, Milano (1913-1934), 326 ss.

<sup>60</sup> Sembra non avvertire tale diversità di

effetti G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2002, 2<sup>a</sup> ed., 431-433, il quale ammette, in base al principio dell'autonomia testamentaria, una disposizione a titolo particolare definibile «legato di posizione a contenuto contrattuale», avente ad oggetto l'attribuzione al legatario, da parte del testatore, di una posizione contrattuale non preesistente, corrispondente, nel contenuto e per la relativa disciplina giuridica, a quella prevista dallo schema contrattuale di riferimento.

mancata osservanza, da parte del legatario, della disciplina legale dell'affitto o della locazione, senza che, peraltro, anche in questo caso, possa darsi perfetta coincidenza tra i rapporti di godimento derivanti dalle diverse fattispecie costitutive.

**12. La successione nel contratto di affitto** ♦ Nel rapporto agrario, la morte del concedente non è, per principio consolidato, causa di scioglimento del contratto così come non lo è la alienazione del fondo concesso, salva l'ipotesi della vendita a favore di un coltivatore che si trovi nelle condizioni di esercitare il diritto di ripresa<sup>61</sup>.

L'ultimo comma dell'art. 49 l. n. 203/82 dispone: «in caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, come previsto dal primo comma».

Tale disciplina costituisce una deroga all'art. 1627 cod. civ., in tema di contratto di affitto in generale, secondo cui: «nel caso di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi».

La disciplina speciale della successione nel rapporto di affitto di cui all'ultimo comma dell'art. 49 della l. n. 203/82, sostituisce, abrogandola, quella precedente, portata dall'art. 2 della legge 28 marzo 1957, n. 244, per il quale: «nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi legittimi sempreché siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo».

La nuova disciplina sembra, peraltro, avere una portata applicativa più ampia, in quanto dovrebbe riguardare sia l'ipotesi di successione nel rapporto di affitto a conduttore, sia l'ipotesi di successione nel rapporto di affitto a coltivatore diretto; infatti, nonostante il mancato richiamo dell'art. 49 l. n. 203/82 ad opera dell'art. 23 stessa legge, che estende al contratto di affitto a conduttore una serie di disposizioni previste nella disciplina dell'affitto a coltivatore diretto, l'indicazione dell'erede legittimato a succedere nel contratto, in forma disgiuntiva, come coltivatore diretto o come imprenditore a titolo principale, dimostre-

<sup>61</sup> Cfr. G. GALLONI, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola*, cit., 356-357.

rebbe che il legislatore del 1982 ha previsto la successione in entrambi i rapporti di affitto<sup>62</sup>.

Si è così affermato che, data l'impossibilità di una modifica, per volontà unilaterale, di un contratto di affitto a coltivatore diretto in un contratto di affitto a conduttore e viceversa, l'erede dovrà essere coltivatore diretto se il defunto era affittuario coltivatore diretto, mentre dovrà essere imprenditore a titolo principale, se il defunto era affittuario conduttore<sup>63</sup>.

Il subentro nel rapporto di affitto si realizza attraverso una successione a causa di morte, in quanto riguarda un rapporto giuridico ricompreso nel patrimonio del defunto; trattasi, più precisamente, di una successione a titolo particolare, in quanto la qualità di erede richiesta, per il subentro, insieme a quella di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, non qualifica il carattere della vocazione nel senso di vocazione a titolo universale, ma costituisce uno dei requisiti, legalmente previsti, di una successione in un rapporto determinato, così da integrare un'ipotesi di legato *ex lege* traslativo di contratto, che, a differenza dell'altra fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 49 l. n. 203/82, è a favore di uno o più eredi, gravando su tutta l'eredità, e può, così, correttamente, considerarsi un'ipotesi di prelegato *ex lege*.

Altra differenza rispetto alla precedente disciplina è data dal fatto che la qualità di erede richiesta per il subentro non è più limitata, soltanto, a quella di erede legittimo, ma riguarda, anche, quella di erede testamentario<sup>64</sup>.

Sul piano meramente letterale la mancata esplicita menzione del coniuge superstite — nella nuova disciplina, rispetto a quella previgente — si giustifica, considerando la nuova diversa posizione successoria del coniuge — ormai ricompreso, a pieno titolo, nella categoria dei successibili legittimi — rispetto a quella allo stesso riservata durante il vigore della legge 28 marzo 1957, n. 244<sup>65</sup>.

Anche in questa fattispecie successoria, peraltro, come, del resto, in quella prevista dal primo comma dell'art. 49, l. n. 203/82, la posizione del coniuge su-

<sup>62</sup> Cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, cit., 264, testo e nt. 78; A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., 337-338; *contra* Cass., 16 dicembre 1988, n. 6852, in *FI*, 1989, I, 1123; Cass., 7 giugno 1996, n. 5306, in *DGA*, 1997, 322.

<sup>63</sup> Cfr. A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., 338.

<sup>64</sup> Cfr. G. DE NOVA, *Successioni mortis cau-*

*sa in agricoltura*, in *Dizionari del diritto privato*, vol. IV, *Diritto agrario*, Milano, 1983, 865; L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, cit., 265.

<sup>65</sup> Sul significato della esplicita menzione del coniuge superstite nella disciplina previgente, cfr. G. DE NOVA, *Il principio di unità della successione e la destinazione dei beni alla produzione agricola*, cit., 598-599.

perstite non è, affatto, oggetto di un trattamento preferenziale o di privilegio rispetto a quella degli altri eredi del *de cuius*.

La posizione del coniuge superstite, rispetto al contratto di affitto, deve essere, comunque, riguardata nell'ambito delle vicende giuridiche relative alla famiglia coltivatrice.

In caso di affitto a coltivatore diretto, la presenza di un'impresa familiare determina, infatti, l'applicazione, non già dell'art. 49, ultimo comma, della l. n. 203/82, ma dell'art. 48 stessa legge, per il quale il rapporto agrario, che intercorre tra concedente e famiglia coltivatrice, *continua* anche con un solo familiare, purché la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo<sup>66</sup>.

Il necessario coordinamento dei due articoli porta, così, a ritenere che, nell'ipotesi di affitto a conduttore non coltivatore diretto, nell'assenza di una famiglia coltivatrice, si applichi la disciplina della successione e non quella della continuazione, pur in presenza di un'impresa familiare conduttrice, e, nell'ipotesi di affitto a coltivatore diretto ed in presenza di una famiglia coltivatrice, si applichi la disciplina della continuazione e non quella della successione<sup>67</sup>.

Rimane da esaminare l'ipotesi di affitto a coltivatore diretto, in assenza di una famiglia coltivatrice; in questo caso, secondo una prima impostazione, poiché in virtù del richiamo al primo comma dell'art. 49 l. n. 203/82, contenuto nell'ultimo comma dello stesso articolo, sarebbe richiesta, per la successione nel rapporto di affitto del defunto, la pregressa attività agricola esercitata dall'erede *sullo stesso fondo* oggetto del contratto caduto in successione<sup>68</sup>, l'unica possibile applicazione della norma riguarderebbe l'ipotesi di associazione in partecipazione con apporto di lavoro; secondo altra impostazione<sup>69</sup>, che nega il significato sopra esposto al rinvio normativo dell'ultimo comma dell'art. 49, l. n. 203/82, potrebbe darsi legittima applicazione della disciplina successoria anche nell'ipotesi di attività agricola esercitata dall'erede, quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo a

<sup>66</sup> Cfr., in dottrina, G. PISCIOTTA, *op. cit.*, 128, e, in giurisprudenza, Cass., 13 dicembre 1986, n. 7468, in *GA*, 1988, II, 39; Trib. Foggia, 11 gennaio 1989, in *GA*, 1989, II, 229.

<sup>67</sup> Cfr., A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., 338.

<sup>68</sup> Cfr., in tal senso, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, cit., 265; G. PISCIOTTA, *op. cit.*, 129. Si limitano a richiedere, per il subentro nel rapporto di affitto, la qualità di erede

dell'affittuario ed il pregresso svolgimento di attività agricola in qualità di coltivatore diretto con carattere di continuità, senza far riferimento alla necessità che tale attività agricola debba essere svolta sullo stesso fondo oggetto del contratto di affitto caduto in successione Cass., 8 ottobre 1990, n. 9865, in *RDA*, 1991, II, 292; Cass., 5 giugno 1995, n. 6292, in *DGA*, 1996, 169.

<sup>69</sup> Cfr. A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., 338.

titolo principale, su fondi diversi da quello oggetto del contratto di affitto caduto in successione.

In effetti, il rinvio normativo dell'ultimo comma dell'art. 49 cit. non è, di per sé, decisivo, potendo il significato di tale rinvio riferirsi al momento temporale della continuazione dell'attività agricola, piuttosto che all'identità del fondo sul quale sia stata esercitata l'attività, rispetto a quello oggetto del contratto caduto in successione.

Tuttavia, se la *ratio* della disposizione successoria relativa alla fattispecie prevista dall'ultimo comma dell'art. 49, l. n. 203/82, è pur sempre la stessa di quella relativa alla fattispecie prevista dal primo comma del medesimo articolo, vale a dire l'esigenza di assicurare la conservazione dell'azienda agraria e la continuazione dell'impresa agricola esercitata sul fondo, non sembra perfettamente rispondente a tale *ratio* il concorso, nella successione nel rapporto di affitto, di eredi che abbiano esercitato attività agricola sul fondo oggetto del contratto caduto in successione e di eredi che, invece, abbiano esercitato attività agricola su altri fondi.

Nell'assenza di eredi che abbiano esercitato attività agricola sul fondo oggetto del contratto di affitto, il rapporto agrario, pertanto, dovrebbe sciogliersi automaticamente alla fine dell'anno agrario in corso, senza bisogno di disdetta, pur in presenza di eredi che abbiano esercitato attività agricola su altri fondi, e ciò in quanto la generale esigenza di mantenere il fondo rustico alla sua destinazione di strumento di produzione e di lavoro non viene necessariamente pregiudicata dallo scioglimento del rapporto agrario, potendo trovare nuovo soddisfacimento attraverso la diretta attività del proprietario, terzo rispetto al rapporto successorio, ovvero con la stipulazione di un nuovo contratto di affitto.

Occorre chiedersi, a questo punto, se la disciplina successoria del rapporto di affitto si applichi anche all'ipotesi di decesso del coerede preferito dall'art. 49, primo comma, l. n. 203/82, titolare del diritto di godimento sulle quote del fondo degli altri eredi.

Chi ricostruisce la fattispecie del primo comma dell'art. 49 come legato *ex lege* attributivo del diritto di opzione di prendere in affitto le quote spettanti agli altri eredi, ritiene, conseguentemente, l'applicazione della disciplina successoria del rapporto di affitto anche all'ipotesi di decesso del titolare dell'affitto forzoso, con l'avvertenza che, nell'ipotesi di pluralità di eredi preferiti, qualora il coerede deceduto non lasci un erede avente i requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 49, la titolarità del rapporto si concentra sugli altri affittuari<sup>70</sup>.

<sup>70</sup> Cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, cit., 266. Ritiene applicabile la disciplina successoria del rapporto di affitto all'ipotesi di decesso del coerede preferito ex art. 49, primo comma, anche G. PISCIOTTA, *op. cit.*, 129; con-

Ma, anche ricostruendo la fattispecie come vocazione a titolo particolare del diritto di godimento del fondo, esercitabile nei confronti di tutti gli altri eredi, preferiti e non preferiti, con la regolamentazione del rapporto di godimento tra coeredi preferiti e non preferiti affidata dalla legge all'applicazione della disciplina del rapporto di affitto, sembra doversi ammettere la successione *mortis causa* nel diritto di godimento oggetto della vocazione speciale di cui al primo comma dell'art. 49 della l. n. 203/82, in quanto trattasi, pur sempre, di diritto a contenuto patrimoniale.

Ci si potrebbe, in effetti, chiedere se il decesso del titolare o del contitolare del diritto di godimento *ex art. 49*, primo comma *cit.*, determini la *scadenza del rapporto di affitto*, con la conseguente attualità del diritto potestativo all'acquisto delle o di parte delle quote dei coeredi al prezzo costituito dal valore agricolo medio del terreno, così da ritenere inapplicabile la disciplina successoria del rapporto agrario di cui all'ultimo comma dell'art. 49 *cit.*

Se, peraltro, si ritiene che il diritto di godimento, oggetto della vocazione speciale di cui al primo comma dell'art. 49 *cit.*, abbia una durata di quindici anni e cioè pari a quella del rapporto di affitto, si deve, conseguentemente, ammettere che il decesso del titolare del diritto, verificatosi prima della scadenza del termine, non sia idoneo a consumare il diritto stesso, con la conseguente applicazione della disciplina successoria di cui all'ultimo comma dell'art. 49 *cit.*

Nell'assenza di eredi che abbiano esercitato attività agricola sul fondo, il diritto di godimento si estingue, non per la naturale scadenza del rapporto, ma per mancanza del successore legittimato; circostanza che rende non congruo riconoscere il diritto potestativo all'acquisto coattivo in capo ad eredi non legittimati a succedere nel pregresso diritto di godimento.

Occorre, da ultimo, chiedersi se — posto che l'ultimo comma dell'art. 49 l. n. 203/82 disciplina una ipotesi di prelegato *ex lege* traslativo di contratto — entri, comunque, a far parte dell'asse ereditario, ai fini della riunione fittizia per il calcolo della porzione disponibile ed ai fini della collazione per imputazione, il valore del contratto agrario.

Tutte le ipotesi di trasferimento di rapporto contrattuale, sia *inter vivos*, sia *mortis causa*, possono, in effetti, integrare una liberalità, qualora il contratto trasferito a titolo gratuito abbia un valore positivo<sup>71</sup>.

tra A. JANNARELLI, *Il diritto degli eredi a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi del «de cuius» ex art. 49 l. 203/82*, *cit.*, 1227.

<sup>71</sup> Sulla possibilità che la cessione, a titolo gratuito, del contratto integri una donazione,

qualora la posizione contrattuale ceduta abbia un suo valore positivo, *cfr.*, in dottrina, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, Milano, 2000, 720.

Così è anche nel caso di legato volontario, che trasmetta la posizione contrattuale attiva, e cioè tutti i diritti derivanti da un contratto nel patrimonio del defunto, con l'onere-sublegato di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto medesimo, salva la possibilità per il terzo contraente di aderire alla disposizione testamentaria di acollo<sup>72</sup>, solo in tal modo realizzandosi, a ben vedere, con pienezza di effetti, la successione particolare a causa di morte nel rapporto contrattuale<sup>73</sup>.

Ma, nel caso di specie, a differenza di quanto si può ritenere nelle ipotesi di legato volontario, la determinazione legale del canone di affitto, ispirata a ragioni e logiche non di mercato, ma equitative, impedisce, in radice, la possibilità di verificare se il rapporto trasferito abbia un valore positivo.

Sembra, quindi, da condividere quella dottrina, la quale nega che possa entrare nell'asse ereditario il valore del contratto agrario<sup>74</sup>.

Gli eredi esclusi dalla successione nel contratto non possono, quindi, pretendere alcun indennizzo o conguaglio dall'erede subentrato.

Tuttavia, poiché la successione nel rapporto di affitto esercita una *vis attractiva* sulle pertinenze di proprietà del defunto, le quali, per il rispetto dovuto alla loro destinazione, non possono che essere lasciate sul fondo ed assegnate al coerede subentrato nel rapporto, dell'asse ereditario verrà a far parte il valore di tali pertinenze e di ciò occorrerà tener conto ai fini degli eventuali conguagli<sup>75</sup>.

<sup>72</sup> Sulla successione *mortis causa* a titolo particolare nel debito realizzata per il tramite di una disposizione testamentaria di acollo, cfr. G. CRISCUOLI, *Le obbligazioni testamentarie*, Milano, 1980, 2<sup>a</sup> ed., 20 ss.

<sup>73</sup> Sembra non richiedere, per la successione a titolo particolare *mortis causa* nel rapporto contrattuale del disponente, l'adesione del terzo contraente G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2002, 2<sup>a</sup> ed., 431, sulla base della considerazione che, mentre la cessione *inter vivos* del contratto è fenomeno meramente eventuale, il subingresso *mortis causa*

di un soggetto nella posizione contrattuale del *de cuius* è fenomeno necessario. Non sembra, peraltro, che il terzo contraente possa essere privato, senza il suo consenso, della responsabilità esterna degli eredi per il pagamento dei debiti ereditari, quali sono, pur sempre, quelli derivanti da un rapporto contrattuale esistente nel patrimonio del *de cuius*.

<sup>74</sup> Cfr. G. GALLONI, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola*, cit., 356.

<sup>75</sup> Cfr. A. GERMANO, *Manuale di diritto agrario*, cit., 339.